



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

il Direttore

Gestione WEB

Al Presidente
Al Direttore Generale f.f.
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori di Sezione
Al Direttore della Direzione Centrale Affari Generali e Bilancio
Al Responsabile del Centro Servizi Contabilità e Bilancio
All'Ufficio Bilancio
Al Dott. Romano CAMASSI
Alla Dott.ssa Concetta NOSTRO
Al Responsabile del Centro Servizi per il Coordinamento
delle Attività a Supporto della Ricerca
Alla Segreteria degli Organi Statutari
Alla Segreteria di Presidenza

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia, come richiesto dagli uffici competenti, al fine di dare seguito alla pubblicazione, l'allegata Delibera n. 189/2020 - Allegato O al Verbale n. 08/2020 del 30/09/2020 concernente: Accordo Quadro tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e Protezione Civile Regione Calabria Progetto PAC "A scuola di terremoto".

La scrivente Direzione Centrale è deputata alla mera trasmissione dell'atto.

Ad ogni buon fine, si segnala il disposto di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 33/2013, in base al quale i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità".

Dott.ssa Alessia DI CAPRIO



Delibera n. 189/2020

Allegato O al Verbale n. 08/2020

Oggetto: Accordo Quadro tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e Protezione Civile Regione Calabria Progetto PAC "A scuola di terremoto".

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

VISTO il Decreto Leg.vo 25/11/2016, n. 218, concernente "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7/08/2015, n. 124";

VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 372/2017 del 9 giugno 2017, come modificato con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 424/2017 del 15 settembre 2017 e n. 501/2017 del 21 dicembre 2017, pubblicato sul Sito WEB istituzionale (Avviso di emanazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 27 del 2 febbraio 2018), in particolare, l'art. 8, comma 6, lettera f), il quale prevede che il CdA "*omissis....delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali*";

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 36/2020 del 22/04/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale e in particolare, l'art. 29 il quale disciplina le *Collaborazioni con soggetti esterni*, stabilendo al primo comma che: "*I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra l'Ente e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: protocolli d'intesa, accordi di programma quadro, convenzioni operative*";

VISTO il Regolamento del Personale emanato con Decreto del Presidente n. 118/2018 del 14/5/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, emanato con Decreto del Presidente n. 119/2018 del 14/5/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;

VISTO che le Parti, con il presente Accordo Quadro, realizzano una collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, mirata al perseguimento di un interesse pubblico;

VISTO il Parere del 18/07/2013 - Rif. 24/2013, con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione



pubblico-pubblico attraverso le quali più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro;

VISTO lo schema dell'Accordo Quadro tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e Protezione Civile Regione Calabria Progetto PAC "A scuola di terremoto";

VALUTATA, dunque, l'opportunità di procedere alla sottoscrizione del sopra citato Accordo Quadro, che ha l'obiettivo di realizzare una serie di iniziative informative e formative nelle scuole della Calabria nell'ambito del Progetto PAC "A scuola di terremoto", a partire da iniziative già realizzate in passato in territorio calabrese con il progetto EDURISK;

CONSIDERATO che l'attività da espletare rientra tra i compiti scientifici e istituzionali dell'INGV;

VISTO il parere favorevole del Direttore di Sezione e del Direttore di Dipartimento;

su proposta del Presidente,

DELIBERA

L'approvazione dello schema dell'Accordo Quadro tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e Protezione Civile Regione Calabria Progetto PAC "A scuola di terremoto", allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all.1).

Viene dato mandato al Presidente dell'INGV alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 30/09/2020

La segretaria verbalizzante
(Dott.ssa Maria Valeria INTINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

Piano di Azione e Coesione 2014-2020 Calabria: Asse Prioritario 5 “Prevenzione dei rischi”, obiettivo specifico 5.3 “Riduzione del rischio incendi e del rischio sismico”, Azione 5.3.2 “Realizzazione cartellonistica informativa per gli istituti scolastici finalizzata alla prevenzione del rischio sismico e campagna informativa” – Titolo dell’intervento “A Scuola di terremoto” Progetto di sensibilizzazione nei confronti del rischio sismico

ACCORDO

ai sensi dell’Art. 15 della Legge 241/1990

TRA

La **Regione Calabria – U.O.A. PROTEZIONE CIVILE**, C.F./P.IVA n° 02205340793, nella persona del suo legale rappresentante _____, in qualità di Dirigente dell’U.O.A. Protezione Civile, domiciliato per la carica in Catanzaro, Viale Europa – Cittadella Regionale – 88100 Germaneto di Catanzaro, di seguito indicato come **PROCIV**;

E

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con sede legale in Roma, Via Vigna Murata n. 605, P.IVA e C.F. 00308780345, nella persona del Presidente, Prof. Carlo Doglioni, autorizzato alla stipula del presente accordo, di seguito indicato come **INGV**;

Nel seguito congiuntamente indicati come “le Parti”;

PREMESSO CHE

- l’Articolo 4, comma 1 del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 prevede che “*Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono componenti del Servizio nazionale e provvedono all’attuazione delle attività di cui all’articolo 2, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze*”;
- l’Articolo 4, comma 2 del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 prevede che “*Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all’articolo 13, comma 2 o con altri soggetti pubblici*”;
- l’Articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 prevede che “*Concorrono, altresì, alle attività di protezione civile (...), gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile (...)*”;
- 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, espressamente prescrive che: “*Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*”;
- l’Autorità Nazionale Anticorruzione, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso le quali più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati i seguenti presupposti (cfr. Parere 18/07/2013 - Rif. 24/2013);
 1. l’Accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
 2. alla base dell’Accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;
 3. i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo

di un margine di guadagno;

4. il ricorso all'Accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri. Pertanto, la collaborazione tra amministrazioni non può trasformarsi in una costruzione di puro artificio diretta ad eludere le norme menzionate e gli atti che approvano l'accordo, nella motivazione, devono dar conto di quanto su esposto;
- l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) è incluso nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'Art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 96, ed è un soggetto pubblico;
- l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) è struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 1/2018, in quanto svolge il compito di promuovere e di valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle geoscienze e di divulgarne i risultati, collaborando stabilmente con il Dipartimento della Protezione Civile (DPC) all'attività di monitoraggio e sorveglianza della sismicità, del vulcanismo e dei maremoti nel territorio nazionale e nell'area mediterranea;
- l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha fra i suoi compiti istituzionali attività di formazione, comunicazione e divulgazione sul rischio sismico, vulcanico e da maremoti associati, realizzate in particolare attraverso il progetto EDURISK, che in circa venti anni di attività ha curato la realizzazione e la sperimentazione di strumenti formativi per le scuole sui rischi sismico, vulcanico e da maremoti, sperimentazione realizzata anche nel territorio della Calabria;
- il DPCM n. 4134 del 14 settembre 2012, avente ad oggetto "Definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di Competenza", all'Art. 3, comma 3, prevede che ai Centri di Competenza possa essere riconosciuto, nell'ambito degli Accordi e delle Convenzioni, *"il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività richieste, senza la previsione di alcun utile o ulteriore spesa"*.

Si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 – Oggetto e finalità dell'Accordo

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'Accordo riguarda la definizione, nell'ambito del Progetto PAC "A Scuola di terremoto", dei seguenti aspetti:

- a. garantire l'interscambio di competenze tecniche ed esperienze operative per la definizione dei contenuti del progetto;
- b. definire congiuntamente gli indirizzi per la predisposizione dei contenuti e delle modalità di realizzazione dei materiali didattico-divulgativi;
- c. definizione degli ambiti di intervento riferiti agli obiettivi del progetto e calibrazione dei singoli contenuti specifici, tenendo conto di esperienze consolidate e condivise;
- d. supportare la U.O.A. Protezione Civile nell'attività di monitoraggio costante delle azioni progettuali intraprese per l'intera durata del progetto;

Per lo svolgimento delle attività, l'INGV impiegherà personale dell'Istituto, e si potrà avvalere di collaborazioni con enti pubblici e privati, nonché di collaboratori esterni all'INGV.

La PROCIV metterà a disposizione personale altamente specializzato e mezzi per il supporto alle attività previste dal presente Accordo, rendendo altresì disponibile la documentazione tecnica, anche presso le altre strutture tecniche della Regione Calabria, così da contribuire fattivamente agli scopi dell'Accordo.

ART. 2 – Referenti delle attività

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente atto, ciascuna delle parti designa un Responsabile Scientifico.

Per l'INGV, i Responsabili sono il Dott. Romano Camassi e la Dott.ssa Concetta Nostro

Per PROCIV, il Responsabile è il Dott. Fortunato VARONE.

ART. 3 – Prodotti

L'INGV fornirà a PROCIV i seguenti prodotti, seguendo il cronoprogramma indicato nel successivo **Art. 6:**

- 1) Predisposizione di progetto educativo complessivo e suo coordinamento, basato su una campagna di comunicazione e sensibilizzazione con modalità e strumenti differenti, con la definizione e la verifica accurata dei contenuti scientifici;
- 2) Progettazione e realizzazione di percorsi formativi per le scuole, diversificati per fasce di età, con la predisposizione di materiali formativi di vario tipo (editoriali e multimediali), a partire dal patrimonio costituito dalla collana di prodotti EDURISK (adattati al contesto specifico della Calabria), la definizione e realizzazione di percorsi di formazione per insegnanti in una selezione significativa di istituti Comprensivi e Direzioni Didattiche;
- 3) Definizione contenuti e progettazione di cartelloni illustrativi (o di analoghi strumenti di comunicazione) riferiti alla storia e alla geografia dei terremoti di alcuni specifici comuni calabresi, con implementazione di una struttura web contenente approfondimenti informativi;
- 4) Contributo alla progettazione e alla validazione dei contenuti scientifici di una piattaforma web volta alla diffusione dei contenuti formativi e di confronto premiante fra alunni appartenenti alle stesse fasce di età, anche mediante l'utilizzo di un sistema multimediale e di una App dedicata.

ART. 4 – Uso di spazi, mezzi e attrezzature

Per l'attuazione di quanto previsto dal presente Accordo, le Parti si impegnano a mettere a disposizione reciprocamente l'uso dei propri spazi, mezzi e attrezzature.

ART. 5 – Coperture assicurative e Sicurezza

Il personale di entrambe le parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. "Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro", nonché le disposizioni del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Regionale. Il personale di entrambe le parti, sarà tenuto, prima dell'accesso dei luoghi di pertinenza delle medesime parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

Ciascuna delle Parti provvede a garantire le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni al proprio personale impiegato nello svolgimento delle attività concordate, ai sensi e nel quadro del presente Accordo, anche presso locali e laboratori dell'altra Parte.

Ciascuna delle Parti garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso

terzi (R.C.T.), ivi compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Essendo il presente Accordo di natura esclusivamente intellettuale, le Parti prendono atto, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., dell'esclusione dall'obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi di cui al comma 3 dello stesso articolo.

ART. 6 – Durata

Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi. Le attività seguiranno il seguente calendario:

- **Fase 1 [mesi 1-6]** Predisposizione del progetto esecutivo, definizione e progettazione di tutti i materiali di comunicazione e formazione, selezione istituti coinvolti e promozione complessiva dell'iniziativa;
- **Fase 2 [mesi 7-18]** Realizzazione percorsi formativi per insegnanti e scuole, progettazione strumenti di comunicazione sulla storia e geografia dei terremoti della Calabria, sia in versione digitale che materializzata;
- **Fase 3 [mesi 19-24]** Integrazione dei prodotti realizzati e delle esperienze completate nelle scuole in una piattaforma web collaborativa.

ART. 7 – Spese, modalità di pagamento, rendicontazione

Le spese relative al presente Accordo sono pari alla somma complessiva di € 260.000 (euro Duecentosessantamila che si configura come parziale rimborso delle spese effettivamente sostenute dal INGV per le attività oggetto del presente Accordo, definite all'Art. 1.

Poiché l'oggetto dell'Accordo è strettamente connesso con l'attività istituzionale di ricerca svolta dall'INGV, il contributo non si configura come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dai beneficiari. Di conseguenza è da ritenersi fuori campo applicazione IVA, ai sensi degli art. n. 1 e n. 4 del DPR n. 633/72 e successive modifiche e non comporterà quindi l'emissione di certificazioni aventi natura commerciale.

Il corrispettivo verrà versato in tre rate, su richiesta dell'INGV, previa consegna dei prodotti previsti per ciascuna fase e successiva verifica di conformità da parte della PROCIV:

- la **prima rata**, pari al 40% dell'importo complessivo, al completamento della **Fase "1" di cui al precedente art. 6;**
- la **seconda rata**, pari al 30% dell'importo complessivo, al completamento della **Fase "2" di cui al precedente art. 6;**
- la **terza rata**, a saldo, pari al 30% dell'importo complessivo, al completamento della **Fase "3" di cui al precedente art. 6;**

L'erogazione dei rimborsi di cui al presente Accordo avverrà, oltre che sulla base delle scadenze previste nel presente articolo, anche a seguito di rendicontazione che dovrà avvenire secondo i criteri e le modalità di cui al D.P.C.M. n. 4134 del 14 settembre 2012.

ART. 8 - Spese ammissibili

Le spese ammissibili, ai fini del rimborso di cui al precedente Art. 7, e la loro determinazione sono quelle indicate nel D.P.C.M. n. 4134 del 14 settembre 2012.

ART. 9 – Risultati

Entro 30 giorni dal completamento delle attività previste in ciascuna delle tre fasi, PROCIV farà pervenire

all'INGV eventuali richieste di chiarimento. Decorso tale termine, i risultati si intendono accettati.

ART. 10- Risoluzione

Ciascuna parte potrà chiedere il recesso dall'Accordo per il venir meno dell'interesse a svolgere le attività di cui al presente Accordo da parte dell'altro contraente, mediante l'invio di comunicazione via PEC con preavviso di almeno 60 giorni. In tal caso si procederà alla compensazione tra le parti delle somme percepite o da percepire con riferimento alle attività effettivamente svolte.

ART. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ciascuna delle Parti assume, a pena nullità assoluta, gli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Pena nullità assoluta del presente Accordo, l'INGV dovrà attenersi a quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, l'INGV è tenuto ad utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi al presente Accordo un conto corrente bancario o postale appositamente dedicato alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi sono: Contabilità speciale infruttifera c/o Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma n. _____ per l'incasso delle entrate derivanti dalle amministrazioni dello Stato e dalle Amministrazioni del settore pubblico allargato intestato al: _____.
- (2) L'INGV si impegna ad effettuare i movimenti finanziari di cui al comma 1, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, o altro strumento idoneo ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni. A tal riguardo, l'INGV si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
- (3) Qualora l'INGV effettui transazioni finanziarie con modalità differenti da quelle previste al punto 2 del presente articolo, l'Accordo si intende risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile. Fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa, all'INGV potranno altresì essere applicate le sanzioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2 della Legge n. 136/2010.
- (4) L'INGV si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 12 – Altri soggetti coinvolti

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, l'INGV potrà avvalersi anche di associazioni, società, collaboratori esterni e del contributo di altre Università italiane ed estere e di Istituti di Ricerca nazionali ed esteri. Nel caso di avvalimento di collaborazione esterna mediante il finanziamento e/o cofinanziamento e stipula di tirocini, borse, contratti, dottorati, assegni di ricerca, contratti da ricercatore ed altri tipi di contratti di lavoro e formazione, la procedura di selezione sarà conforme a norme, leggi e regolamenti vigenti in materia. Rimane fermo che tali soggetti contrarranno rapporto con il solo INGV.

ART. 13 – Clausola di riservatezza

I Responsabili Scientifici incaricati dalle Parti nonché gli esperti ed il personale comunque impiegato nelle attività oggetto del presente Accordo sono tenuti a non divulgare dati, informazioni, documenti di carattere riservato di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento della loro attività di collaborazione. PROCIV e INGV si autorizzano reciprocamente a riportare notizia della propria partecipazione alle attività previste dal

presente Accordo nel proprio materiale divulgativo e pubblicitario.

ART. 14 – Pubblicità e diritti di proprietà intellettuale

Le Parti si impegnano, ciascuna nei propri ambiti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti della PROCIV e dell'INGV coinvolti nelle attività previste dal presente Accordo dichiarino espressamente, relativamente a quanto prodotto sulla base delle attività del presente Accordo, la reciproca collaborazione, dandone evidenza in tutte le comunicazioni verso l'esterno, in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche, partecipazioni a congressi e realizzazione di azioni divulgative e di formazione risultanti da tale attività. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto delle attività previste dall'Accordo, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori. In ogni caso la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi frutto del presente Accordo sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti essa sarà oggetto di specifica pattuizione.

ART. 15 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

ART. 16 – Incompatibilità

I responsabili scientifici incaricati dalle Parti, nonché gli esperti ed il personale comunque impiegato nelle attività oggetto dell'Accordo non dovranno trovarsi, per l'espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità e/o conflitto di interesse ai sensi della vigente normativa, e si impegnano ad osservare la medesima.

ART. 17 – Repertorizzazione

L'Accordo viene stipulato attraverso la sottoscrizione con firma digitale da entrambe le Parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'Art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990, e non è soggetto a registrazione.

ART. 18 – Definizione delle controversie

Eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo che non si siano potute definire in via stragiudiziale, sono deferite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'Art. 133, comma 1, lett. a), punto 2, del decreto legge, 2 luglio 2010, n. 104. È competente il foro di Catanzaro.

ART. 19 – Corrispondenza

La corrispondenza per **INGV** relativa al presente Accordo dovrà essere indirizzata a: _____, ovvero trasmessa via PEC all'indirizzo _____.

La corrispondenza per **PROCIV** relativa al presente Accordo dovrà essere indirizzata a: _____.

Catanzaro,

Il Dirigente dell'U.O.A. Protezione Civile
Dott. Fortunato Varone

Il _____ dell'INGV

Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 15, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.